



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice, Dott.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 74 ss. CCII introdotto da (C.F.:

(con l'avv. SIMONA MONTECCHIANI), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, Avv. ASSUNTINA AVALLONE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 24/01/2023 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

vista la relazione e i successivi chiarimenti dell'OCC dai quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 1.009.883,63, il piano depositato dalla ricorrente, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura di natura prededucibile: € 18.180,00;

2. pagamento integrale del creditore privilegiato ASSISTEDIL: € 1.466,90;

3. pagamento integrale dei creditori privilegiati artigiani: € 14.034,42;

4. pagamento del creditore privilegiato COOPERATIVA FACCHINI JESI SOC. COOP. nella misura del 35 % per un importo di € 441,00;

5. pagamento dei creditori privilegiati Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Comune di Fabriano nella misura del 25% (classe V euro 18.544,79, classe VI euro 1.620,00, classe VII euro 803,83 e classe VIII 589,50);

6. pagamento dei creditori privilegiati Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL, per la parte di credito degradato in chirografo nella misura del 5% (classe IX euro 2.250,13, classe X euro 127,78, classe XI euro 37,01);

7. pagamento degli istituti di credito e creditori chirografari nella misura del 1,58% per un totale di euro 13.022,64;

Il piano prevede che i pagamenti vengano effettuati entro 30 giorni dalla omologazione.

L'attivo disponibile è pari ad € 71.118,00 (composto da € 37.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale ed € 34.118,00 quale finanza propria ricavata dalla acquisizione alla procedura della somma oggi accantonata nella gestione speciale di investimento denominata "Fondo Futuro");

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 991.703,63 (con esclusione di quelli in prededuzione), hanno espresso voto negativo i creditori per un importo di euro 130.815,55, pari al 13,5 %, dunque è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge.

Inoltre, in considerazione del fatto che i creditori sono stati suddivisi in classi (12 classi, di cui la prima non ammessa al voto), la maggioranza dei crediti ammessi al voto risulta raggiunta anche nel maggior numero di classi ai sensi dell'art. 79 comma I, terzo capoverso C.C.I.I.

Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, in data 16/03/2023 ha depositato la propria relazione ove ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sulla contestazione del creditore Cooperativa Facchini Jesi Soc. Coop.

Conseguentemente alla comunicazione ai creditori della proposta di concordato minore e del decreto con cui veniva dichiarata l'apertura della procedura, il creditore Cooperativa Facchini Jesi Soc. Coop (credito di euro 1.260,00 di cui nel piano è previsto il pagamento nella misura del 35% per un totale di euro 441,00), ha manifestato il proprio dissenso ritenendo il proprio credito privilegiato al pari delle imprese artigiane.

Pertanto, il Tribunale con decreto del 30/03/2023 ha invitato l'OCC a rendere chiarimenti in merito alla predetta contestazione.

Alla luce dei chiarimenti resi, con relazione integrativa del 05/04/2023 dell'OCC, la contestazione va respinta per le seguenti ragioni.

Trattandosi di ipotesi in cui un credito presunto privilegiato non è soddisfatto integralmente, va richiamato l'art. 75, comma II C.C.I.I. secondo cui è prevista la possibilità che: *“i crediti muniti di [privilegio](#), [pegno](#) o [ipoteca](#) possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la [causa di prelazione](#), come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”*

Pertanto va valutata la convenienza della proposta della debitrice rispetto all'alternativa liquidatoria.

Poiché nel caso di specie la proposta di concordato minore prevede l'apporto di finanza esterna è evidente che, nell'ipotesi liquidatoria, l'importo di euro 37.000,00 messo a disposizione da non entrerebbe a far parte dell'attivo realizzabile.

Stessa sorte seguirebbe la somma di euro 34.118,00, acquisibile alla procedura mediante svincolo della polizza sottoscritta dalla e denominata “Fondo Futuro”. Si tratta infatti di un contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera, a capitale rivalutabile e premio unico con chiara funzione previdenziale le cui somme dovute a seguito di riscatto non potrebbero essere acquisite all'eventuale liquidazione.

L'unico cespite liquidabile della appare dunque la porzione di immobile alla stessa intestato, già oggetto di procedura esecutiva dichiarata estinta per antieconomicità, che anche in caso di vendita comporterebbe l'acquisizione di somme inferiori rispetto a quanto messo a disposizione con la proposta di concordato.

Di talchè emerge la legittimità della previsione della soddisfazione del creditore Cooperativa Facchini Jesi soc. coop. nella misura percentuale del 35% risultando, ferma la convenienza per tutti i creditori della proposta, correttamente confutata l'alternativa liquidatoria.

Per quanto attiene la specifica doglianza inerente il diritto del creditore di essere ammesso in privilegio ex art. 2751 bis, comma 1 n. 5 c.c. e conseguente pagamento integrale, si rileva quanto segue.

Al fine del riconoscimento del privilegio mobiliare di cui in parola si deve procedere a verificare che l'attività cui è connesso il corrispettivo di cui si chiede il privilegio rientri nell'oggetto sociale della cooperativa e che i soci siano direttamente coinvolti nel processo produttivo, ovvero che svolgano un'attività lavorativa, nell'ambito dell'oggetto sociale, preminente e prevalente. L'attività dei soci deve essere diretta alla produzione dei manufatti, ovvero alla prestazione dei servizi per il cui corrispettivo si chiede il privilegio.

Nel caso che occupa questo Tribunale appare che la cooperativa creditrice abbia un oggetto sociale piuttosto ampio che prevede, come attività principale, quella di facchinaggio e movimentazione merce che necessita dell'ausilio di mezzi meccanici o di ulteriori tecnologie (che sembrerebbero escludere, in difetto di prova, il lavoro prevalente del socio) e , come attività secondaria, quella di trasporto merci anche per conto di terzi per il cui corrispettivo il privilegio di cui si discute non compete (Cass. civile n. 28830/2017). Pertanto, in considerazione del fatto che a supporto della richiesta non è stato allegato alcun documento (nella specie fatture) dal quale si evinca la natura dei servizi (genericamente definiti come tali dal creditore) effettivamente resi in favore di Stefania e non è consentita la verifica dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio, il medesimo allo stato va escluso con conseguente rigetto della relativa contestazione.

La domanda di omologazione va accolta nei termini che seguono.

A - Il presente giudizio è diretto alla verifica dei profili di legittimità sostanziale della proposta attraverso il riscontro:

- della permanenza delle condizioni di ammissibilità giuridica,
- della validità del voto e del valido formarsi delle maggioranze,
- della completezza e regolarità della documentazione prodotta;
- della fattibilità del piano.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità inerente il concordato preventivo, estendibile per analogia, fermo anche il rimando alle disposizioni che regolano il concordato preventivo per quanto non previsto nella sezione che disciplina il concordato minore ex art. 74 comma IV CCII.

La valutazione di fattibilità consiste nella verifica della corrispondenza di proposta e piano alle prescrizioni inderogabili di legge, nonché nella coerenza e sostenibilità del programma di ristrutturazione proposto; il tutto finalizzato all'accertamento dell'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato alla luce di accertamenti e valutazioni operate sia dall'attestatore, poi sia dai Commissari giudiziali, sia direttamente dal Tribunale sulla base degli atti della procedura. (cfr. Sez. unite sent. n. 1521 del 2013 e successive conformi.).

Il controllo di legittimità del Tribunale consiste anche nell'accertamento che il consenso prestato dai creditori in sede di approvazione non sia stato viziato da un'inesatta o da un'incompleta informazione e comunicazione, nonché nella verifica della eventuale esistenza di atti in frode, rilevanti a norma dell'art. 173 LF (v. fra le altre Cass. 10778/14).

Il Tribunale assume nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione un ruolo di garanzia, non puramente formale, che si esplica nell'accertamento, riservato appunto ad un organo terzo, dell'esistenza delle condizioni giuridiche perché il piano operi anche nei confronti dei creditori dissenzienti o non votanti (Cass. 1521/2013 cit.).

In tale ambito rientra il vaglio della "causa concreta" (intesa come funzione economica-individuale del contratto, scopo pratico, risultato concreto che le parti intendono perseguire) del piano concordatario. i.e. la valutazione dell'obiettivo specifico del procedimento del piano presentato (dunque delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria).

Il controllo di fattibilità giuridica del piano consiste quindi nella verifica:

- 1- dell'esistenza di una sia pur minima soddisfazione dei crediti in tempi ragionevoli;
- 2- della liceità del comportamento delle parti;
- 3- del superamento dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Si tratta di un controllo di merito sulla proposta concordataria, sotto il profilo della sua legittimità e funzionalità: i.e. idoneità ad eliminare lo stato di crisi e a risolvere, nello stesso tempo, conflitti di interessi fra le parti del contratto e fra tutti i creditori appartenenti alla massa.

Rimane preclusa al Tribunale la valutazione di convenienza economica della proposta, invece riservata ai creditori, ai quali è rimessa ogni considerazione di merito sulla probabilità di successo del piano e sui rischi conseguenti. Le relative valutazioni prognostiche, riguardanti anche aspetti opinabili, e comportanti margine di rischio non possono essere effettuate dal Tribunale, con l'unica eccezione della manifesta irrealizzabilità del piano, ipotesi in cui non vi è da prendere in esame ed assumere rischio di sorta, che viene meno in radice (in termini ex multis Cass. 2320/2016; Cass. S.U. 1521/2013; Cass. 11497/2014; Cass. 26329/2016).

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice provvede all'omologazione anche in mancanza di adesione da parte di ente qualificato quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La giurisprudenza, in relazione all'ambito del controllo giudiziale, ha ribadito che "in tema di concordato preventivo il controllo del Tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di questa ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, nell'ambito di detto controllo, quindi: a) la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; b) la eventuale impossibilità di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; c) la eventuale inidoneità della proposta, se emergente *prima facie*, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati..." (Cass. Civile, sez. I 27/02/2017, n. 4915).

1. Controllo di regolarità formale

Nel caso in esame:

- la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede, oltre all'acquisizione alla procedura di finanza propria (svincolo della somma oggi accantonata nella gestione speciale di investimento denominata "Fondo Futuro"), l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- la ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore con riferimento alla propria ditta individuale ("[redacted]"), impresa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ancona pronunciata il 24/10/2006 – 2/11/2006, evidenziando nel ricorso che la totalità dei debiti afferisce all'attività imprenditoriale oggetto di fallimento rimasti insoddisfatti e in relazione ai quali non è stata richiesta l'esdebitazione per mancanza del requisito oggettivo;
- la circostanza non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale "*la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile*", come meglio argomentato nel decreto del 24/01/2023 con il quale è stata dichiarata aperta la procedura;
- la ricorrente non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);

- non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ha fornito con la proposta di accordo la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- il Tribunale adito è competente ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
- la domanda è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni riguardo alle quali l'esperto rileva che l'indebitamento è conseguente all'esercizio in perdita dell'attività di impresa, determinato comunque da fattori esterni, nonché l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili anch'esse nel richiamato fallimento e nella generalizzata crisi del settore edile ed immobiliare;
 - b) l'indicazione circa l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari a circa € 30.000,00 al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanzia esterna e da quanto reso disponibile dalla ricorrente, pari complessivamente ad € 71.118,00);
 - d) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
 - e) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - f) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta;
- la domanda contiene gli elementi richiesti dall'art. 75 CCII ed è corredata dagli allegati prescritti, come indicati da detta norma; segnatamente, ha presentato con il ricorso:
 - a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
 - b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
 - d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Sono state altresì riscontrate le condizioni di legittimità afferenti il controllo delle maggioranze, come si è detto in precedenza la percentuale complessiva degli ammessi al voto, nonché la maggioranza di tutte le classi, come richiesto dall'art. 79 CCII.

Corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione della data dell'udienza in cui l'OCC era onerato di relazionare al Giudice Delegato circa le dichiarazioni dei creditori.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

2- Controllo di fattibilità giuridica del piano.

La procedura prevede la parziale soddisfazione del ceto creditorio (creditori privilegiati e chirografari) mediante la messa disposizione da parte della dell'importo di euro 34.118,00, accantonato nella gestione speciale d'investimento denominata "Fondo Futuro", nonché con l'apporto di finanza esterna limitata ad euro 37.000,00, per un totale complessivo di euro 71.118,00.

L'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dalla debitrice possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati dalla debitrice; dunque, ha espresso parere favorevole circa la fattibilità giuridica del concordato. Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione con esdebitazione del patrimonio della concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò in quanto la ricorrente è proprietaria di beni immobili già oggetto di procedura esecutiva dichiarata estinta per antieconomicità, pertanto con valore di mercato notevolmente inferiore al credito ipotecario. Inoltre è titolare del "Fondo Futuro" che risulta inserito tra l'attivo disponibile nel piano. Per quanto riguarda invece i crediti futuri (stipendi), i medesimi sono totalmente assorbiti dalle spese correnti. Pertanto un ipotetico

pignoramento del quinto della retribuzione determinerebbe l'acquisizione di un attivo inferiore rispetto a quanto previsto dal piano.

In ultimo, non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo.

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore proposto da

con l'Avv. SIMONA MONTECCHIANI), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. ASSUNTINA AVALLONE;

CONFERMA la nomina dell'OCC, avv. ASSUNTINA AVALLONE;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, li 18/04/2023

Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Filippello